



Nn. 1289 e 77-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO
E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE RUSSO)

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 2015

SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare (n. 1289)

d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2014

E SUL

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di ordinamento degli enti locali nella regione (n. 77)

d'iniziativa del senatore PEGORER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1289

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	6
Disegni di legge costituzionale:		
– n. 1289, d’iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e testo proposto dalla Commissione	»	8
– n. 77, d’iniziativa del senatore Pegorer	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo all'esame dell'Assemblea è stato definito dalla Commissione affari costituzionali dopo un ampio esame a partire da due proposte, la prima d'iniziativa del senatore Pegorer, la seconda d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Entrambi i disegni di legge costituzionale avevano ad oggetto la modifica dello Statuto della regione in materia di enti locali e prevedevano la soppressione di ogni riferimento alle province, allo scopo di consentire alla regione di sopprimere quel livello ordinamentale, definendo un nuovo modello istituzionale regionale.

La Commissione ha svolto, sulla materia, un ciclo di audizioni informali, soprattutto in ragione dei molteplici profili riguardanti il rapporto tra fonti del diritto e, più in particolare, il peculiare procedimento previsto per le modificazioni degli statuti speciali.

All'esito di questa fase istruttoria e a conclusione della discussione generale, si è deciso di adottare quale testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge costituzionale n. 1289, d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Con tale intervento normativo, si intende realizzare un sistema istituzionale dei pubblici poteri locali più razionale, fondato su due soli livelli di governo politico, espressione della sovranità popolare, la regione e i comuni.

L'approvazione parlamentare di tale riforma permetterà di procedere ad un incisivo cambiamento dell'assetto istituzionale, in cui i livelli essenziali dei servizi resi alla comunità possano essere meglio garantiti da aggregazioni territoriali in grado di contemperare il principio di sussidiarietà con quelli dell'adeguatezza e della differenziazione, co-

stituzionalmente sanciti, e di armonizzare le ragioni dell'autonomia locale con quelle della semplificazione e dell'efficienza.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, il testo all'esame dell'Assemblea propone le seguenti modifiche allo Statuto speciale.

In primo luogo si stabilisce, all'articolo 2, primo comma, che la regione comprende i territori delle province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste, superando la ripartizione geografica contenuta nello Statuto del 1963.

All'articolo 7, numero 3), in riferimento alla possibilità d'istituzione di nuovi comuni, si prevede la possibilità che essi possano essere istituiti anche nella forma di città metropolitane.

Viene espunto dal testo dello Statuto speciale il riferimento alle province contenuto negli articoli 10, primo comma, 51, primo comma, 54 e 62, primo comma, numero 2), in cui si introduce anche, per i comuni, la forma della città metropolitana.

L'articolo 4 del testo proposto sostituisce l'articolo 11 dello Statuto speciale con la previsione, al comma 1, della titolarità, in capo ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, delle funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, riprendendo il secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione. Il comma 2 del nuovo testo dell'articolo 11 demanda alla legge regionale la disciplina delle forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali, in ottemperanza ai principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza, sanciti dal primo comma dell'articolo 118 della Costituzione. In questo modo, si introduce nello Statuto il principio che le funzioni amministrative sono collocate di norma al livello

del comune e sono riallocate più in «alto» per tenere conto delle stesse esigenze previste dalla Costituzione (sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza). Il successivo comma 3, parallelamente a quanto stabilito in relazione alle funzioni delegate o attribuite dallo Stato agli enti locali dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 9 del 1997 (norme di attuazione dello Statuto), assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite dalla regione.

L'articolo 5 del testo modifica l'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale: il nuovo secondo comma estende il requisito dell'età per l'eleggibilità al consiglio regionale agli elettori che abbiano compiuto la maggiore età.

Con l'articolo 9 è sostituito l'articolo 59 dello Statuto speciale il quale, riprendendo l'impostazione dell'articolo 114 della Costituzione, sancisce che nella regione Friuli-Venezia Giulia l'ordinamento degli enti locali si fonda sui comuni, anche nella forma di città metropolitane, quali enti locali autonomi obbligatori della regione, dotati di propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dallo Statuto stesso.

L'articolo 11 modifica l'articolo 66 dello Statuto, riguardante il decentramento delle

funzioni amministrative. Al riguardo, anche in questo caso, si elimina il termine «provincia» al terzo comma e si abroga il quarto comma, il quale prevedeva la costituzione in consorzio generale dei comuni del circondario corrispondente al territorio soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone e al territorio dei comuni di Erto - Casso e di Cimolais.

L'articolo 12 del testo, recante le disposizioni transitorie, stabilisce che la soppressione delle province abbia luogo a decorrere dalla data stabilita con legge regionale e comunque non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica. Il trasferimento delle funzioni provinciali ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, o alla regione, nonché la disciplina della successione dei rapporti giuridici non esauriti, sono regolati da legge regionale, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti.

Fino alla data di soppressione fissata dalla legge regionale, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa vigente.

Russo, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: BROGLIA)

sul disegno di legge costituzionale n. 1289
e sui relativi emendamenti

6 maggio 2015

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 2, terzo comma, della parola: «adeguati» con la seguente: «i», nonché all'inserimento, all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: «alla regione» delle seguenti: «, con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti,».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 01.3.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 01.100, 01.4, 1.100, 1.2, 2.100, 2.1, 5.100, 5.1, 6.100, 6.1, 7.1, 7.100, 7.2, 8.100, 8.1, 9.1, 9.100 e 01.101.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER
LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato GIGLI)

18 marzo 2015

sul disegno di legge costituzionale n. 1289

La Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale A.S. n. 1289, d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, recante «Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare», adottato come testo base nel corso della discussione presso la 1^a Commissione del Senato;

ricordato, a tale proposito, che l'articolo 4, primo comma, capoverso 1-*bis*), dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia stabilisce che, «in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa», in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni»;

osservato che l'articolo 9 dispone la soppressione delle province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale «a decorrere dalla data stabilita con legge regionale»;

rammentato, a tale ultimo proposito, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 48 del 2003, ha stabilito – in relazione ad una disposizione della regione Sardegna volta ad anticipare la scadenza del mandato elettorale di organi elettivi locali – che, alla luce del limite dell'armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica (contenuto anche all'articolo 4, primo comma, dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia prima richiamato), l'esercizio della competenza legislativa primaria di tale regione soggiace anche al principio «per cui la durata in carica degli organi elettivi locali, fissata dalla legge, non è liberamente disponibile da parte della regione nei casi concreti», essendovi «un diritto degli enti elettivi e dei loro rappre-

sentanti eletti al compimento del mandato conferito nelle elezioni, come aspetto essenziale della stessa struttura rappresentativa degli enti, che coinvolge anche i rispettivi corpi elettorali»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

verifichi la Commissione l'opportunità di modificare la norma transitoria contenuta all'articolo 9 allo scopo di prevedere che gli organi delle province in carica giungano alla naturale scadenza del loro mandato;

e con la seguente osservazione:

valuti altresì la Commissione l'opportunità di inserire nel testo del disegno di legge una disposizione volta ad armonizzare i contenuti dell'articolo 2 dello Statuto con le disposizioni contenute nel disegno di legge all'esame, tenuto conto che la suddetta disposizione, nell'individuare i territori ricompresi nella regione, si riferisce ai «territori delle attuali province di Gorizia e di Udine (...)».

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1289**

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

—

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 10 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)*

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: «, alle Province» sono soppresse.

**DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 1289**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di seguito denominato «legge costituzionale n. 1 del 1963», è sostituito dal seguente:

«La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di Città metropolitane,».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 10 della legge
costituzionale n. 1 del 1963)*

1. Al primo comma dell'articolo 10 della legge costituzionale **n. 1 del 1963**, le parole: «, alle Province **ed ai Comuni**» sono sostituite dalle seguenti: «**ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,**».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia*)

Art. 2.

(*Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963*)

1. L'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - *1.* I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.

3. La Regione assicura adeguati finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».

Art. 3.

(*Modifiche all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963*)

1. All'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963 **sono apportate le seguenti modifiche:**

a) al secondo comma, le parole: «il 25° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età»;

b) al terzo comma le parole: «di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti,» sono soppresse.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(*Sostituzione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963*)

1. *Identico:*

«Art. 11. - *1.* I Comuni, **anche nella forma di Città metropolitane**, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. *Identico.*

3. La Regione assicura **i** finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite».

Art. 5.

(**Modifica** *all'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963*)

1. All'articolo 15 della legge costituzionale n. 1 del 1963, al secondo comma, le parole: «il 25° anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia*)

Art. 4.

(Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «15 mila» sono sostituite dalla seguente: «5.000».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «delle Province e» sono soppresse.

Art. 7.

(Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. L'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Modifica all'articolo 27 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

Identico

Art. 7.

(Modifica all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al primo comma dell'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province **e dei Comuni**» sono **sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane».**

Art. 8.

(Modifica all'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «delle Province e **dei Comuni**» sono **sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane.».**

Art. 9.

(Sostituzione dell'articolo 59 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. *Identico:*

«Art. 59. - 1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, **anche nella forma di Città metropolitane**, quali enti autonomi obbligatori con propri

(Segue: *Testo d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia*)

fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto».

Art. 10.

(Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al numero 2) del primo comma dell'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963, le parole: «, delle Province **e dei Comuni**» sono **sostituite dalle seguenti: «e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,»**.

Art. 11.

(Modifiche all'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 66 della legge costituzionale n. 1 del 1963 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici»;

b) il quarto comma è abrogato.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie)

1. Le province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono soppresse a decorrere dalla data stabilita con legge regionale **e, comunque, non prima della scadenza naturale del mandato dei rispettivi organi elettivi già in carica.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia*)

2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni o alla regione e la successione nei rapporti giuridici e prevede lo scioglimento anticipato degli organi delle province contestualmente alla loro soppressione.

3. Fino alla data di soppressione fissata ai sensi del comma 1, le province continuano a essere disciplinate dalla normativa vigente.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina il trasferimento delle funzioni delle province ai comuni, **anche nella forma di città metropolitane**, o alla regione, **con le risorse umane, finanziarie e strumentali corrispondenti**, e la successione nei rapporti giuridici e prevede lo scioglimento anticipato degli organi delle province contestualmente alla loro soppressione.

3. *Identico.*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
N. 77

D'INIZIATIVA DEL SENATORE PEGORER

Art. 1.

*(Modifiche allo Statuto speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. Allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, numero 3), dopo le parole: «di nuovi Comuni» sono inserite le seguenti: «, anche in forma di città metropolitane»;

b) nel titolo II, capo I, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. L'ordinamento degli enti locali nella Regione Friuli-Venezia Giulia si basa sui comuni, anche nella forma di città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla costituzione e dal presente Statuto.

La Regione, nell'ambito della propria potestà legislativa, può prevedere, in tutto il suo territorio o solo in una parte di esso, forme di gestione o altri enti locali di area vasta, con organi non eletti direttamente dai cittadini, per le funzioni sovracomunali»;

c) all'articolo 10, primo comma, le parole: «, alle Province ed ai Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «e ai Comuni, anche nella forma di città metropolitane»;

d) all'articolo 11:

1) al primo comma, le parole: «,alle Province ed ai Comuni, ai loro consorzi ed altri enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «ai Comuni, anche in forma di città metropolitane, e alle altre forme di gestione

o altri enti locali di area vasta di cui all'articolo 7-bis»;

2) al terzo comma, le parole: «dalle Province, dai Comuni e da altri enti» sono sostituite dalle seguenti: «dai Comuni, anche in forma di città metropolitane, e dalle altre forme di gestione o da altri enti locali di area vasta di cui all'articolo 7-bis»;

e) all'articolo 15, terzo comma, le parole: «, di un Consiglio provinciale,» sono soppresse e dopo le parole: «10 mila abitanti,» sono inserite le seguenti: «di sindaco o consigliere di città metropolitana, di membro di un organo di uno degli altri enti di cui all'articolo 7-bis»;

f) all'articolo 51, primo comma le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni e delle città metropolitane»;

g) all'articolo 54, primo comma, le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche in forma di città metropolitane, e delle altre forme di gestione o da altri enti locali di area vasta di cui all'articolo 7-bis»;

h) all'articolo 59:

1) ai commi primo e secondo, le parole: «Le Province ed i Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni, anche in forma di città metropolitane,»;

2) al terzo comma, le parole: «, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali,» sono soppresse;

i) all'articolo 62, primo comma, numero 2), le parole: «delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «dei Comuni, anche in forma di città metropolitane,».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Con legge regionale è disposta la soppressione delle province della regione Friuli-Venezia Giulia esistenti dalla data di entrata

in vigore della presente legge e il trasferimento delle loro funzioni alla regione o ai comuni, anche nella forma di città metropolitane, nonché è disciplinata la successione dei rapporti giuridici.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1, le province della regione Friuli-Venezia Giulia

continuano ad essere disciplinate dalla normativa vigente.

3. Le previsioni contenute nello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia o nelle norme di attuazione che fanno esplicito riferimento alle province continuano a trovare applicazione nei limiti di cui al comma 2.

